

Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 1 (BUR n. 3/1990)

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'E.S.A.V., DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482

Art. 1

1. Il personale dell'E.S.A.V., proveniente dall'Ente nazionale per le tre Venezie e dall'Ente Delta Padano ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386, e dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea soppresso con legge regionale del Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, in servizio alla data del 29 novembre 1988 è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, C.P.D.E.L., e all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, I.N.A.D.E.L.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano al personale di cui al comma precedente, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e 76 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con efficacia dal 29 novembre 1988.

Art.2

1. E' fatta salva l'opzione di mantenere la posizione assicurativa costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, I.N.P.S., esercitata dal personale di cui al precedente art. 1, entro il 27 febbraio 1989, ai sensi del comma 6, dell'art. 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

SOMMARIO

Art. 1.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art.2	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata